



COPIA

COMUNE DI RICENGO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 25

Adunanza del **30.07.2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CONCESSORIA CAMPO DI CALCIO
CON C.S.O. OFFANENGO.**

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 SASSI Ernestino – Sindaco | |
| 2 PAOLELLA Giuliano | |
| 3 BETTINELLI Alberto | |
| 4 PREMOLI Emilio | |
| 5 COLOMBETTI Giuseppina | |
| 6 MARTINELLO Fulvio | |
| 7 PARATI Daniele | |
| 8 BIANCHESSI Francesco | Assente giustificato |
| 9 GHISSETTI Vito | Assente |
| 10 GABBIADINI Pietro Angelo | |
| 11 GIACOMINI Domenico | Assente |

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Sassi Ernestino in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il consigliere Gabbiadini si allontana dall'aula.

I consiglieri presenti risultano quindi n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Gli "impianti sportivi" comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 826 ed 828 del codice civile, costituiscono beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati alla "pratica ed alla fruizione sportiva" in favore della collettività. Quindi, il soggetto privato gestore degli impianti, al fine di soddisfare gli interessi della collettività, deve rispettare puntuali vincoli gestionali ed obblighi di condotta, cosicché siano assicurati determinati standard qualitativi, sulla garanzia dei quali l'amministrazione mantiene penetranti poteri di vigilanza e controllo.
- L'Amministrazione Comunale di Ricengo ritiene di fondamentale interesse pubblico la pratica sportiva, soprattutto nel campo giovanile, sia dal punto di vista fisico, ma anche come momento di formazione e di socializzazione.
- Il Comune di Ricengo è proprietario dei seguenti impianti sportivi, siti in via alla Chiesa n. 5:- un campo di calcio regolamentare; - un fabbricato adibito a spogliatoi e magazzini annessi al campo di calcio; - area verde circostante.

DATO ATTO che:

- L'Associazione Sportiva Dilettantistica C.S. Oratorio di Offanengo rappresenta, nell'ambito del territorio cremasco, un'organizzazione sportiva di sicura competenza e professionalità, saldamente ancorata al rispetto dei valori di socializzazione e di educazione, intimamente connessi alla pratica sportiva del gioco del calcio;

RILEVATO che l'Associazione Sportiva Dilettantistica C.S. Oratorio di Offanengo ha offerto la propria disponibilità per la gestione degli indicati impianti sportivi comunali (un campo di calcio regolamentare; - un fabbricato adibito a spogliatoi e magazzini annessi al campo di calcio; - area verde circostante).

PRESO ATTO che costituisce sicuro interesse pubblico, meritevole di apprezzamento e di cura, lo svolgimento di attività sportive nel territorio comunale, in ragione della tutela costituzionale, prevista dall'articolo 32 Cost., allo sport inteso quale corollario ed estrinsecazione del diritto alla salute.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione fra il Comune di Ricengo e il C.S.Oratorio Offanengo A.S.D., costituita da n. 12 articoli.

RITENUTO di approvare la bozza di convenzione;

VISTO il Testo Unico delle Autonomie Locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile dei Servizi e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

EFFETTUATA LA VOTAZIONE:

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai consiglieri presenti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione con il C.S. Oratorio Offanengo A.S.D., avente ad oggetto la concessione in uso, in favore della medesima associazione, dei seguenti impianti sportivi, siti in via alla Chiesa n. 5:- un campo di calcio regolamentare; - un fabbricato adibito a spogliatoi e magazzini annessi al campo di calcio; - area verde circostante.
- 2) Di dare atto che la disciplina della concessione è contenuta nell'approvata convenzione e che la medesima avrà durata dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019.
- 3) Di conferire mandato al Responsabile Area Tecnica di procedere alla stipula.

Stante l'urgenza di procedere,

EFFETTUATA una successiva e separata votazione.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai consiglieri presenti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
-

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere FAVOREVOLE

Il segretario comunale
f.to Alesio Dott. Massimiliano

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e 151 comma 4, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo, esprime, in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria, parere FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio
f.to Opici Erminia

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (CALCIO)

L'anno, il giorno del mese di presso la residenza municipale di Ricengo, sono presenti i signori:

- **Geom. Beretta Luca**, nato a, il, agente nel presente atto in qualità di Responsabile dell'area tecnica del **COMUNE DI RICENGO**, operante esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune medesimo; Partita IVA.; di seguito "*Comune*".
- **Maccoppi Roberto** nato a il; il quale interviene con l'incarico di Presidente del **C.S. Oratorio Offanengo A.S.D (Associazione Sportiva Dilettantistica)**.; Partita IVA:; di seguito anche: "*Gestore o Concessionario*".

PREMESSO

CHE gli "impianti sportivi" comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 826 ed 828 del codice civile, costituiscono beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati alla "pratica ed alla fruizione sportiva" in favore della collettività. Quindi, il soggetto privato gestore degli impianti, al fine di soddisfare gli interessi della collettività, deve rispettare puntuali vincoli gestionali ed obblighi di condotta, cosicché siano assicurati determinati standard qualitativi, sulla garanzia dei quali l'amministrazione mantiene penetranti poteri di vigilanza e controllo.

CHE l'Amministrazione Comunale di Ricengo ritiene di fondamentale interesse pubblico la pratica sportiva, soprattutto nel campo giovanile, sia dal punto di vista fisico, ma anche come momento di formazione e di socializzazione.

CHE il Comune di Ricengo è proprietario dei seguenti impianti sportivi, siti in via alla Chiesa n. 5 (allegato A):

- un campo di calcio regolamentare;
- un fabbricato adibito a spogliatoi e magazzini annessi al campo di calcio;
- area verde circostante.

CHE l'Associazione Sportiva Dilettantistica C.S. Oratorio di Offanengo rappresenta, nell'ambito del territorio cremasco, un'organizzazione sportiva di sicura competenza e professionalità, saldamente ancorata al rispetto dei valori di socializzazione e di educazione, intimamente connessi alla pratica sportiva del gioco del calcio.

CHE, in ragione dell'indiscussa meritevolezza dell'associazione ora indicata, si intendono attribuire alla medesima i poteri di gestione degli impianti sportivi.

CHE occorre disciplinare, attraverso un'articolata convenzione, i rapporti fra il Comune e C.S. Oratorio di Offanengo ASD.

CHE costituisce preminente interesse pubblico valorizzare le associazioni locali, permettendo loro di usufruire degli impianti comunali, primariamente per organizzare corsi rivolti alla promozione sportiva nei riguardi dei giovani residenti.

CHE CSO Offanengo ASD ha offerto la propria disponibilità, per la gestione degli indicati impianti sportivi comunali, quale ente privato gestore degli impianti.

CHE, con deliberazione consiliare n., del....., è stata approvata la presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

FRA LE INDICATE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO

Il Comune di Ricengo concede in uso al C.S. Oratorio Offanengo A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica), rappresentata dal suo Presidente pro-tempore, signor Maccoppi Roberto, **il Centro Sportivo Comunale** sito in Ricengo, Via alla Chiesa n. 5, costituito dai seguenti impianti sportivi:

- a) un campo di calcio regolamentare;
- b) un fabbricato adibito a spogliatoi e magazzini annessi al campo di calcio;
- c) area verde circostante.

Il tutto come da planimetria allegata (**Impianti Sportivi** - allegato A).

ART. 2

FINALITA'

La convenzione è stipulata con il preciso intento di favorire la pratica, la formazione sportiva dei giovani, nonché l'aggregazione delle realtà giovanili, attraverso la predisposizione e l'organizzazione continua di corsi rivolti alla promozione sportiva nei riguardi dei giovani residenti. Tali principi e finalità sono considerati come "determinanti" per l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione.

ART. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE – RECESSO - REVOCA

La convenzione avrà durata di dodici mesi a partire dal 1° settembre 2018

E' facoltà delle parti poter recedere anticipatamente dalla convenzione, mediante comunicazione con lettera raccomandata R.R., nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:

- a) tre mesi, per il recesso di C.S. Oratorio Offanengo A.S.D.;
- b) un mese, per il recesso del Comune.

Il mancato rispetto del termine di recesso comporta il pagamento dell'indennizzo di € 100,00.

Il Comune di Ricengo può, per motivate e comprovate ragioni di pubblico interesse e previo avvio di procedimento, revocare l'approvazione della convenzione, con conseguente decadenza della medesima.

ART. 4

ATTIVITA' (POTERI ED OBBLIGHI) DEL CONCESSIONARIO

(C.S. ORATORIO OFFANENGO A.S.D.)

La convenzione comporta l'attribuzione, in favore di C.S. Oratorio Offanengo ASD, dei seguenti **poteri**:

- a) Potere di gestire e di utilizzare gli impianti sportivi, facenti parte del Centro Sportivo Comunale, a titolo gratuito.
- b) Potere di consentire ai soggetti terzi l'utilizzo degli impianti, nel rispetto integrale delle priorità di iniziative ed attività poste in essere da ASD Ricengo, esclusivamente per le attività rivolte al settore giovanile (scuola calcio ed eventuale campionato giovanile) e attività amatoriale. L'utilizzo degli impianti, sia in favore di C.S. Oratorio Offanengo ASD sia in favore di soggetti terzi, non potrà mai andare in pregiudizio alle attività ed iniziative poste in essere da ASD Ricengo rivolte alle attività giovanili locali.

La convenzione comporta l'assunzione, da parte di C.S. Oratorio Offanengo ASD, dei seguenti **obblighi**:

- a. Obbligo a ricevere l'impianto sportivo nelle condizioni attuali ed a consegnarlo come lo si è preso in carico.
- b. Obbligo di garantire l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per le attività, correlate ai giochi sportivi studenteschi, oltre che per il GRESt ed il mini-GRESt.
- c. Obbligo di mettere a disposizione del Comune le strutture del campo di calcio per i Giochi Sportivi Studenteschi, ove risulti necessario.

- d. Obbligo di garantire uno spazio temporale di utilizzo per manifestazioni proprie (cioè organizzate direttamente dal Comune) o di terzi patrocinate, pari almeno a n. 80 ore.
- e. Obbligo di custodia e cura degli impianti sportivi e dell'area di pertinenza.
- f. Obbligo di cura dei campi di gioco, loro segnatura, taglio erba, irrigazione, spalatura della neve e tutto quanto serva per lo svolgimento delle attività sportive ed agonistiche.
- g. Obbligo di pulizia e custodia dei locali spogliatoi, dell'ufficio società, del garage e dei magazzini.
- h. Obbligo di vigilare in relazione agli utilizzi posti in essere da tutti i soggetti terzi, con assunzione integrale di responsabilità, per qualsivoglia danno agli impianti.
- i. Obbligo di utilizzare gli impianti sportivi, complessivamente intesi, con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
- j. Obbligo di riconsegnare gli impianti e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse.
- k. Obbligo di segnalare tempestivamente agli Uffici del Comune ogni danno, che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
- l. Obbligo ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni, che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, agli impianti, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura.
- m. Obbligo ad assumere, a proprio carico, le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
- n. Obbligo a pagare le cd. "spese vive" relativamente alle diverse utenze (erogazione gas metano, erogazione di energia elettrica e luce, erogazione di acqua, etc.), ivi comprese le spese di sostituzione lampade torre faro, con cadenza trimestrale
- o. Obbligo di pagare, in favore del Comune, un canone di concessione mensile di 100,00 euro + IVA.** Tale canone dovrà essere corrisposto entro il decimo giorno del mese successivo.
- p. Obbligo a fornire la massima collaborazione con le Istituzioni scolastiche locali, in relazione a tutte le attività sportive scolastiche, al fine di garantire "*spazi sportivi e di gioco*".
- q. Obbligo a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica, al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive.
- r. Obbligo ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente.
- s. Obbligo a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive.
- t. Obbligo a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.
- u. Obbligo a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il preventivo consenso espresso del Comune di Ricengo.
- v. Obbligo a rilasciare in favore del Comune di Ricengo adeguata garanzia fidejussoria, per un importo non minore di € ..2.000,00 (duemila/00)...**, per qualsivoglia danno intervenuto agli impianti, cose o persone.

La convenzione comporta l'assunzione, da parte di C.S. Oratorio Offanengo ASD, dei seguenti **obblighi di manutenzione ordinaria**:

- pulizia giornaliera degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e tutti gli spazi esistenti;
- mantenimento in perfetto ordine del campo da gioco;
- segnatura del terreno di gioco con materiale proprio;
- semina, concimazione e taglio dell'area del campo di calcio;

- sistemazione degli avvallamenti, che si dovessero formare sui campi;
- spalatura della neve;
- sistemazione degli impianti di illuminazione delle strutture sportive, inclusa l'illuminazione dei campi;
- preparazione dei campi sia per lo svolgimento di attività di allenamento che di gare proprie o autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- tinteggiatura di tutti gli spogliatoi adibiti alle attività, compresi i locali di servizio, ove necessario;
- mantenimento delle aree libere da oggetti o animali;
- irrigazione, potatura e quant'altro necessario al mantenimento in buono stato delle aree verdi circostanti la struttura sportiva.

C.S. Oratorio Offanengo ASD prende atto che tutti i materiali e le attrezzature acquistate od acquisite a qualsiasi titolo durante il periodo di concessione, anche da parte dell'associazione medesima, al termine della presente convenzione diverranno di proprietà esclusiva del Comune.

ART. 5

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune di Ricengo i seguenti obblighi:

- a) La manutenzione straordinaria degli impianti, intendendosi per tale: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, interventi che si rendessero necessari per migliorare o preservare le prestazioni degli impianti o per adeguarli a normative vigenti.
- b) La manutenzione degli impianti termo-idraulici, la manutenzione dell'impianto elettrico e quanto compreso nella struttura concessionata.

ART. 6

PUBBLICITA'

Il Comune permette, in favore di CS Oratorio Offanengo ASD, l'esposizione di cartelli pubblicitari, anche con contratti di sponsorizzazione, purché in regola con gli obblighi di legge e previa autorizzazione da parte del Comune. La pubblicità è riservata all'interno del campo da gioco, negli spazi che verranno concordati con l'Amministrazione Comunale.

La collocazione degli spazi pubblicitari e gli aspetti tecnici di installazione delle strutture di sostegno dovranno essere concordati da CS Oratorio Offanengo ASD con gli uffici comunali competenti.

Le imposte previste dalla legge per la pubblicità esposta nel campo, saranno ad esclusivo carico di CS Oratorio Offanengo ASD, impegnandosi la medesima a mallevare il Comune da ogni richiesta economica da parte di terzi, in relazione alle suddette concessioni.

Nel caso di risoluzione della presente convenzione, eventuali patti assunti da CS Oratorio Offanengo ASD con terzi per la pubblicità all'interno del campo da gioco, decadranno automaticamente.

CS Oratorio Offanengo ASD è obbligata a riportare la presente clausola nei contratti con terzi.

CS Oratorio Offanengo ASD, beneficiaria dei proventi pubblicitari, è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie ed assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, che dalle installazioni medesime siano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni responsabilità.

ART. 7

CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in ogni momento, che tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione vengano rispettati.

In caso di danni alle strutture, anche lievi, derivanti da incuria, CS Oratorio Offanengo ASD è tenuta, in relazione alle proprie competenze e responsabilità, al ripristino delle stesse a loro spese od al rimborso dei danni al Comune.

Qualora CS Oratorio Offanengo ASD perseguisse fini diversi o contrastanti con quelli stabiliti nella presente convenzione o venissero meno agli obblighi assunti nella presente convenzione, il Comune si riserva il diritto di risolvere la convenzione medesima in qualsiasi momento.

In caso di recesso anticipato o di revoca, da parte del Comune, le opere materiali realizzate da CS Oratorio Offanengo ASD su autorizzazione del Comune medesimo, verranno acquisite dal Comune, senza alcun indennizzo.

ART. 8 RESPONSABILITA'

CS Oratorio Offanengo ASD resta vincolata, nell'esercizio delle attività derivanti dalla presente convenzione, senza alcuna responsabilità diretta o indiretta da parte del Comune, all'osservanza di tutte le norme di legge e le prescrizioni emanate dalla Regione, dal Genio Civile, o da altre Pubbliche Autorità, nelle loro rispettive competenze.

Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti di lavoro e ad ogni altro simile rapporto, che intercorrano fra CS Oratorio Offanengo ASD ed il personale, di cui essa debba servirsi, per lo svolgimento della propria attività.

Il Comune non risponde dei danni che dovessero derivare a terzi o agli associati, in relazione all'utilizzo degli impianti sportivi per qualsiasi ragione o causa.

A tal fine, CS Oratorio Offanengo ASD è pienamente ed esclusivamente responsabile (civilmente) in relazione ai seguenti eventi: danni, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, da chiunque o da qualsiasi cosa provocati, in pregiudizio di soggetti praticanti sport, di soggetti terzi e visitatori, di cose ed impianti presenti presso le strutture sportive.

ART. 9 DECLARATORIA DI DECADENZA - SANZIONI

Il Comune avrà diritto di procedere alla declaratoria di decadenza, previo contraddittorio, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora CS Oratorio Offanengo ASD ponga in essere atti, che costituiscano, direttamente o indirettamente, grave violazione di Leggi o Regolamenti, ovvero inosservanza di Ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- b) qualora CS Oratorio Offanengo ASD si renda responsabili di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente Convenzione.
- c) qualora non venissero corrisposti i canoni e le spese previste dalla presente convenzione nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

Al verificarsi degli eventi ora indicati, il Comune concedente comunica l'avvio del procedimento, il quale dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni.

Indipendentemente dalle ipotesi di decadenza, in caso di violazioni (di qualsiasi genere) della presente convenzione concessoria, il Comune, previo contraddittorio, procederà all'irrogazione di sanzioni pecuniarie da € 50,00 ad € 300,00, secondo la gravità della violazione medesima.

L'irrogazione di una seconda sanzione, seppur non grave, comporterà l'avvio del procedimento di decadenza.

ART. 10 VERBALE DI CONSEGNA

Della consegna alla concessionaria delle strutture sportive e aree verdi, di cui alla presente convenzione, sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti contraenti.

ART. 11
CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie, relative all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, dopo l'infruttuoso esperimento del tentativo di bonaria conciliazione, viene devoluta all'Autorità giurisdizionale ordinaria, territorialmente competente.

ART. 12
RINVIO

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle normative, che regolano l'accesso e l'utilizzo degli impianti pubblici ed al Codice Civile.

Beretta Luca (Comune di Ricengo)

.....

Maccoppi Roberto (C.S. Oratorio Offanengo A.S.D)

.....